

**ACCORDO EX ART. 15 LEGGE N. 241/1990
PER IL SUPPORTO AL MONITORAGGIO SUPPLEMENTARE
NUOVE SOSTANZE TAB. 1/A DEL D. LGS. N. 172/2015, MATRICI ACQUE E
SEDIMENTI NELL'AMBITO DEL "PROGRAMMA DI MONITORAGGIO QUALITATIVO
DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI PER IL SESSENNIO 2022-2027"
CUP: B31G22000110002**

tra

l'**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente** (in seguito per brevità ARPA Puglia), con sede legale in Bari, al Corso Trieste, 27, codice fiscale n. 05830420724, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Avv. Vito Bruno, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale dell'Agenzia,

e

il **Consiglio Nazionale Delle Ricerche Istituto Di Ricerca Sulle Acque** (di seguito detto CNR IRSA), con sede legale in Montelibretti (RM), SP35d km 0,700, codice fiscale 80054330586, legalmente rappresentato dal Direttore ff Dr.ssa Simona Rossetti, autorizzata alla stipula del presente atto in base all'art. 26 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale dell'Istituto

nel prosieguo del presente Accordo denominate singolarmente "Parte" e collettivamente "Parti".

PREMESSO CHE

- la Regione, in adempimento della normativa comunitaria e nazionale di settore, con DGR n.1045 del 14/07/2016 e DGR n. 1429 del 30/07/2019 ha dato esecuzione al secondo ciclo di monitoraggio dei corpi idrici superficiali (2016-2021) ai sensi del D.M. 260/2010 sulla base della classificazione triennale dello Stato Ecologico e Chimico dei corpi idrici regionali (DGR n.1952 del 03/11/2015), approvando dapprima il "*Programma di monitoraggio qualitativo dei Corpi Idrici Superficiali per il triennio 2016-2018*", quindi il "*Programma di monitoraggio qualitativo dei Corpi Idrici Superficiali per il triennio 2019-2021*" e demandandone la realizzazione ad ARPA Puglia, organo tecnico della Regione Puglia istituito e disciplinato con L.R. n. 6/1999, così come modificata dalla L.R. n. 27/2006;
- con DGR n. 1014 del 19/07/2022, la Regione Puglia ha approvato il "*Programma di Monitoraggio qualitativo dei corpi idrici superficiali della Regione Puglia per il sessennio 2022-2027*", nonché lo schema di Accordo ex art. 15 della L. n. 241/1990 tra Regione Puglia e ARPA Puglia per l'attuazione del suddetto Programma che prevede lo svolgimento di molteplici attività, tra cui il Monitoraggio supplementare nuove sostanze Tab. 1/A D. Lgs. n. 172/2015, e con la relativa Appendice contenente la stima analitica dei costi;
- con il summenzionato provvedimento, la Giunta Regionale ha, inoltre, apportato una variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, dando mandato al Dirigente della Sezione regionale Risorse Idriche di provvedere agli adempimenti connessi all'attuazione della deliberazione in parola, ivi inclusa la sottoscrizione dell'Accordo ex art. 15 L. n. 241/1990 con ARPA Puglia e l'assunzione dell'impegno di spesa pluriennale, nel contempo prevedendo che per gli esercizi successivi al 2024 si provvederà mediante appositi stanziamenti dei rispettivi bilanci di previsione;
- ARPA Puglia e Regione Puglia, con l'intento di instaurare, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, un rapporto di collaborazione diretto a realizzare il "*Programma di Monitoraggio qualitativo dei Corpi Idrici Superficiali della Regione Puglia per il sessennio 2022/2027*", hanno sottoscritto digitalmente in data 29/09/2022 l'Accordo ex art. 15 L. n. 241/1990 per l'attuazione del citato Programma;

- ARPA Puglia ha preso atto di tale Accordo giusta DDG n. 576 del 17/10/2022.

CONSIDERATO CHE

- ARPA Puglia, allo stato attuale, a causa della corrente dotazione strumentale e di personale, non ha sufficiente potenzialità operativa per realizzare in maniera esaustiva tutte le attività previste dall'atto di cui sopra;
- ARPA Puglia, così come previsto dall'art. 3, comma 3 della L. n. 132/2016, può avvalersi - senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - di altri Enti pubblici per l'assolvimento dei propri compiti di prevenzione, controllo e monitoraggio dell'ambiente, possibilità, questa, altresì riconosciuta dall'art. 3, comma 3 dell'Accordo siglato con la Regione Puglia in data 29/09/2022 per lo svolgimento delle attività di cui al cennato Programma di monitoraggio;
- dal proprio canto, il CNR IRSA persegue, tra i propri fini istituzionali, lo svolgimento di attività di ricerca nei settori della gestione e protezione delle risorse idriche, ed è in possesso di esperienze e comprovate competenze di alto livello nello svolgimento delle attività di che trattasi;
- CNR IRSA non persegue scopo lucrativo, ha personalità giuridica ed è vigilato dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
- ARPA Puglia si è già avvalsa del CNR IRSA per l'espletamento delle attività analitiche concernenti il Monitoraggio supplementare nuove sostanze Tab. 1/A del D. Lgs. n. 172/2015 previste nel precedente Programma di Monitoraggio dei Corpi Idrici Superficiali, sottoscrivendo in data 07/10/2020 un apposito Accordo Organizzativo;
- per il tramite del presente Accordo, le Parti intendono reiterare l'intercorsa collaborazione al fine di contribuire, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, allo sviluppo di tutte le iniziative mirate all'attuazione del citato Programma di monitoraggio. Più precisamente, la collaborazione sottesa alla sottoscrizione dell'odierno Accordo è finalizzata alla determinazione analitica, per il triennio 2022-2024, di PCB e Diossine nella matrice Sedimenti e delle sostanze indicate nell'Allegato 1 al citato Programma, "*Matrice Nuove Sostanze D. Lgs. n. 172/2015 da 34 a 45*", salvo rinnovo, nell'ambito del medesimo ciclo sessennale di monitoraggio 2022-2027, per il triennio 2025-2027;
- le Parti sono Organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in materia di tutela dell'ambiente, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati delle attività analitiche da svolgere e oggetto del presente Accordo;
- le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità istituzionali affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti;
- la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuna delle Parti per i successivi interventi volti a soddisfare i compiti istituzionali attribuiti a ciascuna Parte;
- le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall'ANAC, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto del presente Accordo.

RICHIAMATI

- l'art. 15 L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., che statuisce espressamente: "*[...] le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";
- la Determinazione n. 7 del 21/10/2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC), che ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra le pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici,

unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: *“lo scopo del partenariato deve consistere nell’esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l’accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell’accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi”*;

- l’art. 5, comma 6, D. Lgs. n. 50/2016 che dispone: *“Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*
 - 1. l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
 - 2. l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;*
 - 3. le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”*.

DATO ATTO CHE:

- con la firma del presente Accordo, le Parti, dando reciprocamente atto di una effettiva divisione di compiti, dichiarano di svolgere sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione;
- le Parti intendono stipulare ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 5, comma 6, D. Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambe e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle spese vive, mettendo a disposizione le risorse umane e strumentali necessarie all’esecuzione delle attività progettuali che saranno congiuntamente realizzate.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, come in epigrafe generalizzate, rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Premesse

La premessa che precede e gli Allegati A e B che definiscono e dettagliano il contenuto delle attività del CNR IRSA, costituiscono parti integranti, sostanziali ed imprescindibili del presente Accordo, con forza di patto.

Art. 2 Oggetto dell’Accordo organizzativo

Oggetto del presente Accordo è la realizzazione, nel triennio 2022-2024, da parte del CNR IRSA e in collaborazione con ARPA Puglia, di alcune delle attività analitiche previste nel *“Programma di Monitoraggio qualitativo dei Corpi Idrici Superficiali della Regione Puglia per il sessennio 2022-2027”*, approvato con DGR n. n. 1014 del 19/07/2022.

Le attività di campionamento e consegna dei campioni restano di competenza di ARPA Puglia.

Le attività da realizzare da parte del CNR IRSA sono specificate negli Allegati A e B, parti integranti del presente Accordo.

Le Parti convengono espressamente sin da ora che il numero delle determinazioni per campagna a carico del CNR IRSA di cui agli Allegati A e B, potrà subire modifiche nelle annualità 2023 e/o 2024, in funzione di eventuali sopravvenute variazioni delle capacità analitiche dei Laboratori di ARPA Puglia. Tali eventuali modifiche verranno tempestivamente comunicate da ARPA Puglia al CNR IRSA a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 3

Finalità dell'Accordo

Il presente Accordo è sottoscritto al fine di assicurare lo sviluppo di tutte le iniziative mirate all'attuazione del Programma di Monitoraggio qualitativo dei Corpi Idrici Superficiali della Regione Puglia, onde consentire il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria (Direttiva 200/60/CE) e nazionale (artt. 118 e 120 D. Lgs. n. 152/2006) in materia di tutela e gestione sostenibile delle risorse idriche.

La collaborazione che con l'odierno Accordo le Parti intendono reiterare è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle Parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici.

Art. 4

Attività e impegni delle Parti

Per il raggiungimento delle finalità del presente Accordo, ARPA Puglia si impegna a mettere a disposizione le risorse umane e strumentali/logistica per lo svolgimento delle attività di campionamento delle aliquote, analisi ed elaborazione complessiva dei dati relativi alla rete di monitoraggio di alcune nuove sostanze della Tab.1/A del D. Lgs. n. 172/2015 nella matrice acque e di PCB e Diossine nella matrice sedimenti.

Il contributo del CNR IRSA alla realizzazione dell'odierno Accordo si sostanzia nell'espletamento di parte delle attività analitiche previste nel monitoraggio regionale di alcune nuove sostanze della Tab.1/A del D. Lgs. n. 172/2015 nella matrice acque e di PCB e Diossine nella matrice sedimenti, così come meglio specificate negli Allegati A e B, nonché nella elaborazione e valutazione dei risultati delle determinazioni analitiche effettuate e nella trasmissione ad ARPA Puglia in forma di dataset e di elaborati tecnici, secondo le modalità ed i termini indicati nell'art. 8 che segue.

Art. 5

Responsabili delle attività

I responsabili designati dalle Parti per il coordinamento scientifico del presente Accordo sono:

- a) per ARPA Puglia, il dott. Nicola Emanuele Ungaro ed il dott. Vittorio Esposito;
- b) per il CNR IRSA, la dott.ssa Sapia Murgolo e il dott. Claudio Di Iaconi;

Art. 6

Durata dell'Accordo

Il presente Accordo, relativo al triennio di monitoraggio 2022-2024, ha durata per l'intero periodo utile alla realizzazione delle attività e alla successiva elaborazione e restituzione dei dati di cui agli Allegati A e B.

In relazione alle attività di monitoraggio per il triennio 2025-2027, parte integrante del summenzionato ciclo sessennale di monitoraggio, il ridetto Accordo potrà essere rinnovato previa intesa tra le Parti e successivamente all'adozione da parte della Regione Puglia dei provvedimenti necessari a garantirne la copertura finanziaria, mediante appositi stanziamenti dei rispettivi bilanci di previsione.

Art. 7

Contributo a rimborso delle spese sostenute

L'importo del contributo massimo riconoscibile al CNR IRSA per lo svolgimento delle attività descritte negli Allegati A e B per il triennio di monitoraggio 2022-2024, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti, da documentare attraverso specifica rendicontazione, è pari alla complessiva somma di € 213.360,00 (Euro duecentotredicimilatrecentosessanta/00), comprensiva del 15% di spese generali, come di seguito dettagliata:

- € 77.120,00 (eurosettantasettemilacentoveventi/00) per l'annualità 2022 (n. 99 campioni Difenileteri bromurati, n. 2 campioni PFOS, n. 101 campioni HBCDD, n. 68 campioni PCB e Diossine);
- € 68.120,00 (sessantottomilacentoveventi/00) per l'annualità 2023 (n. 99 campioni Difenileteri bromurati, n. 2 campioni PFOS, n. 101 campioni HBCDD, n. 56 campioni PCB e Diossine);
- € 68.120,00 (sessantottomilacentoveventi/00) per l'annualità 2024 (n. 99 campioni Difenileteri bromurati, n. 2 campioni PFOS, n. 101 campioni HBCDD, n. 56 campioni PCB e Diossine).

Il contributo effettivo riconosciuto sarà, in ogni caso, determinato sulla base delle spese sostenute per l'analisi dei campioni consegnati al CNR IRSA da ARPA Puglia e dei costi medi unitari (per campione e totali).

Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente Accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute, ivi comprese quelle relative al personale assunto per l'espletamento delle attività con contratti a Tempo Determinato, Contratti di Ricerca e/o altre tipologie contrattuali previste dalla normativa. Tale contributo sarà erogato secondo le modalità stabilite al successivo art. 8.

Art. 8

Modalità e termini di pagamento

Il contributo di cui all'art. 7 sarà erogato da ARPA Puglia in quattro tranches di pagamento:

- una prima quota, a titolo di anticipazione, pari al 20% dell'importo totale, a 30 giorni dalla firma del presente Accordo, previa consegna da parte del CNR IRSA di una relazione preliminare contenente l'indicazione delle metodiche analitiche da utilizzare per la determinazione delle molecole richieste (di cui agli Allegati A e B), nonché del cronoprogramma delle indagini analitiche con relativa restituzione dei risultati;
- una seconda quota pari al 30%, previa presentazione di Relazione tecnica corredata degli esiti delle determinazioni analitiche relative ai campioni conferiti da ARPA Puglia per la prima annualità di monitoraggio;

- una terza quota pari al 30%, previa presentazione di Relazione tecnica corredata degli esiti delle determinazioni analitiche relative ai campioni conferiti da ARPA Puglia per la seconda annualità di monitoraggio;
- una quarta ed ultima quota pari al 20%, a saldo dell'Accordo, previa trasmissione di Relazione tecnica corredata degli esiti delle determinazioni analitiche relative ai campioni conferiti da ARPA Puglia per il terzo anno di monitoraggio e presentazione di Relazione finale contenente i risultati analitici dell'intero triennio 2022-2024. La quota a saldo sarà in ogni caso corrisposta solo dopo la formale e definitiva approvazione da parte di ARPA Puglia di tutta la documentazione presentata dal CNR IRSA.

I risultati analitici devono essere restituiti con documenti probanti, in formato editabile e pdf, in cui siano esplicitati per ogni campione e per gruppi di molecole i riferimenti temporali ed i responsabili delle attività analitiche; tali risultati dovranno essere trasmessi ad ARPA Puglia entro e non oltre 45 giorni solari dalla consegna del campione.

L'erogazione della somma rendicontata avverrà entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento da parte del CNR IRSA secondo le modalità meglio precisate nel successivo art. 9.

Art. 9 Flussi Finanziari

Le Parti si impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, in relazione ai pagamenti da esse disposti in esecuzione delle attività progettuali, delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari contenute nell'art. 3 L. n.136/2010 e ss.mm.ii.

Il CNR IRSA, in particolare, nel dar corso ad operazioni rilevanti per la finalità di cui alla predetta Legge dichiara e si obbliga a far sì che i Soggetti a vario titolo contraenti di CNR IRSA eventualmente impegnati nell'esecuzione delle attività progettuali pongano in essere tutti gli adempimenti richiesti in ottemperanza delle richiamate disposizioni e ne diano attestazione al ridetto Istituto sul quale, pertanto, si incentrano tutti i diritti e gli obblighi, nonché le responsabilità conseguenti e correlate.

I trasferimenti finanziari in esecuzione del presente Accordo saranno effettuati, secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 8 che precede, mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato a Consiglio Nazionale delle Ricerche - Incassi e pagamenti giornalieri, presso la Banca Nazionale del Lavoro: IBAN _IT.75.N.01005.03392.000000218150 _ SWIFT/BIC: BNLIITRR – Causale: Progetto CIS 2022-2024 Regione Puglia – Accordo ex art. 15 Nuove Sostanze.

Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso:

- Giuseppe Colpani, nato a Mantova il 25/03/1961 c.f.: CLPGPP61C25E897Y;
- Claudia Rosati, nata a Roma il 16/04/1977 – c.f.: RSTCLD77D56H501Q;
- Castellet y Ballarà Daniela, nata a Roma il 17/8/1960 – c.f.: CSTDNL60M57H501Q;
- Costa Francesco, nato a Roma il 26/10/19–3 - c.f.: CSTFNC83R26H501B.

Art. 10 Responsabilità verso terzi e i dipendenti

ARPA Puglia non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti nei loro confronti dal CNR IRSA in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo e non subentrerà in nessun caso nei rapporti di lavoro instaurati dal CNR IRSA. Qualora per qualsiasi motivo e/o causa il presente Accordo cessi di produrre i propri effetti, CNR IRSA si obbliga, in via incondizionata ed irrevocabile, a sollevare e tenere indenne ARPA Puglia da ogni e qualsivoglia responsabilità e/o onere derivanti da eventuali sentenze o decisioni o accordi giudiziali ed extragiudiziali aventi ad oggetto, in via meramente esemplificativa e non esaustiva: le retribuzioni, i

trattamenti e i pagamenti contributivi, previdenziali, assistenziali o pensionistici, il trattamento di fine rapporto, la tredicesima o quattordicesima mensilità, le ferie eventualmente non godute, ovvero qualsiasi altra situazione giuridica o pretesa riferibile ai lavoratori e/o collaboratori e/o consulenti impiegati di cui il CNR IRSA si sia avvalso per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente Accordo. Il CNR IRSA si obbliga, inoltre, al pieno rispetto delle vigenti norme previdenziali, assicurative e salariali nei confronti delle persone impiegate nelle attività.

Art. 11

Diritto di recesso

Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Accordo ovvero di risolverlo consensualmente per giustificati motivi.

Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte a mezzo posta elettronica certificata con preavviso di almeno 60 giorni, fatte salve le attività in corso, che comunque dovranno essere portate a compimento secondo risultati ed obiettivi previsti, ed il rimborso nei confronti del CNR IRSA delle somme dallo stesso impegnate e sostenute fino al momento dell'esercizio del diritto di recesso, così come oggetto di rendicontazione e accettazione da ARPA Puglia.

Art. 12

Riservatezza

Il CNR-IRSA si impegna a utilizzare solo per gli scopi previsti nel presente Accordo tutte le informazioni e conoscenze, nella più ampia accezione del termine, acquisite nel corso dei lavori o delle quali sia venuta a conoscenza nello svolgimento delle attività, nonché i risultati intermedi e finali.

Art. 13

Proprietà dei risultati e utilizzo delle informazioni

Tutti i risultati direttamente o indirettamente derivanti dal presente Accordo saranno di proprietà di entrambe le Parti, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri fini istituzionali, seppure in subordine a una eventuale richiesta di autorizzazione alla Regione Puglia – Sezioni Risorse Idriche, committente istituzionale del Programma di Monitoraggio qualitativo dei Corpi Idrici Superficiali per il sessennio 2022-2027.

Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti afferenti agli stessi, che quanto realizzato deriva dalla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

L'eventuale pubblicazione dovrà riportare la fonte dei dati e degli studi, nonché lo staff che ha collaborato al rilievo dei dati ovvero alla redazione degli studi.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Accordo ed esclusivamente per le finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale contenuta nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, e nel D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 15
Registrazione

Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86, a cura della parte richiedente.

Art. 16
Foro competente

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo, a motivo della sua interpretazione, esecuzione, mancata o non corretta esecuzione sarà devoluta alla competenza del Foro di Bari.

Art. 17
Elezione di domicilio

Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.

Art. 18
Modifiche e integrazioni

Qualsiasi modifica e integrazione del presente Accordo sarà efficace e vincolante tra le Parti solo se concordata e formalizzata per iscritto.

Art. 19
Legge applicabile

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, troveranno applicazione le norme che disciplinano gli Accordi tra Amministrazioni Pubbliche di cui alla L. n. 241/1990, nonché le disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto

ARPA Puglia
Il Direttore Generale
Avv. Vito Bruno

CNR IRSA
Il Direttore ff
Dott.ssa Simona Rossetti

Allegato A

Molecole da determinare nella matrice *Acque* ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D. Lgs. n. 172/2015 - All. 1 alla Parte III - Tab. 1/A.

Tab. 1/A			Campioni da analizzare (n.)			
N.	Denominazione della Sostanza	CAS	2022	2023	2024	Totale Triennio
5	Difenileteri bromurati (somma dei congeneri numeri 28, 47, 99, 100, 153 e 154)	32534-81-9	99	99	99	297
35	Acido perfluorottansolfonico e suoi Sali (PFOS)	1763-23-1	2	2	2	6
43	Esabromociclododecano (HBCDD)	Cfr. la nota 12 a piè di pagina dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE	101	101	101	303

Le attività analitiche devono garantire il rispetto di tutti i requisiti previsti del D. Lgs. n. 219/2010, in particolare di quanto previsto all'art. 78-octies, comma 3 lettera g), con riferimento alle prestazioni minime dei metodi di misurazione: *"I metodi di misurazione da utilizzare per l'applicazione del presente decreto devono avere le seguenti prestazioni minime:*

- a) alle concentrazioni dello standard di qualità (SQA-MA ed SQA-CMA) l'incertezza estesa associata al risultato di misura non deve essere superiore al 50% del valore dello standard di qualità. L'incertezza estesa sarà ottenuta dall'incertezza tipo composta ponendo il fattore di copertura k uguale a 2 per un intervallo di fiducia di circa il 95%;*
- b) il limite di quantificazione dei metodi deve essere uguale od inferiore al 30% dei valori dello standard di qualità (SQA-MA)."*

Allegato B

Sostanze da determinare nella matrice *Sedimenti* ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D. Lgs. n. 172/2015 - All. 1 alla Parte III - Tab. 3/A.

Tab. 3/A - Standard di qualità ambientale nei sedimenti nei corpi idrici marino-costieri e di transizione ai fini della selezione dei siti per l'analisi della tendenza		Campioni da analizzare (n.)			
Parametro	SQA- MA	2022	2023	2024	Totale Triennio
PCB e Diossine Sommat. T.E. PCDD, PCDF ⁽³⁾ (Diossine e Furani) e PCB diossina simili	2 X 10 ⁻³ µg/kg s.s.	68	56	56	180

⁽³⁾ Elenco congeneri e relativi Fattori di tossicità equivalenti (EPA, 1989) e elenco congeneri PCB diossina simili (WHO, 2005):

Congeneri Policlorodibenzofurani	I-TEF
2,3,7,8 T4CDD	1
1,2,3,7,8 P5CDD	0,5
1,2,3,4,7,8 H6CDD	0,1
1,2,3,6,7,8 H6CDD	0,1
1,2,3,7,8,9 H6CDD	0,1
1,2,3,4,6,7,8 H7CDD	0,01
OCDD	0,001
Policlorodibenzofurani	
2,3,7,8 T4CDF	0,1
1,2,3,7,8 P5CDF	0,05
2,3,4,7,8 P5CDF	0,5
1,2,3,4,7,8 H6CDF	0,1
1,2,3,6,7,8 H6CDF	0,1
1,2,3,7,8,9 H6CDF	0,1
2,3,4,6,7,8 H6CDF	0,1
1,2,3,4,6,7,8 H7CDF	0,01
1,2,3,4,7,8,9 H7CDF	0,01
OCDF	0,001

Congeneri PCB Diossina simili	WHO TEF
PCB 77	0,0001
PCB 81	0,0003
PCB 126	0,1
PCB 169	0,03
PCB 105	0,00003
PCB 114	0,00003
PCB 118	0,00003
PCB 123	0,00003
PCB 156	0,00003
PCB 157	0,00003
PCB 167	0,00003
PCB 170	0,00003
PCB 189	0,00003

» :

Le attività analitiche devono garantire il rispetto di tutti i requisiti previsti del D. Lgs. n. 219/2010, in particolare di quanto previsto all'art. 78-octies, comma 3 lettera g), con riferimento alle prestazioni minime dei metodi di misurazione: *"I metodi di misurazione da utilizzare per l'applicazione del presente decreto devono avere le seguenti prestazioni minime:*

- a) alle concentrazioni dello standard di qualità (SQA-MA ed SQA-CMA) l'incertezza estesa associata al risultato di misura non deve essere superiore al 50% del valore dello standard di qualità. L'incertezza estesa sarà ottenuta dall'incertezza tipo composta ponendo il fattore di copertura k uguale a 2 per un intervallo di fiducia di circa il 95%;*
- b) il limite di quantificazione dei metodi deve essere uguale od inferiore al 30% dei valori dello standard di qualità (SQA-MA)."*